

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3224 del 10/06/2026
Oggetto	Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11.04.2024, art. 85, comma 3, applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Notificatore: Igiene Ambientale Management S.r.l. - Via Fondo AUSA, 16 - Dogana - Repubblica di San Marino (RSM). Autorizzazione della notifica SM1247 per il trasporto transfrontaliero (importazione) di rifiuti non pericolosi destinati a recupero intermedio R12 presso l'impianto gestito dalla Sogliano Ambiente S.p.A. - Via Ginestreto Morsano n. 14 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC) - Italia (IT)
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3384 del 10/06/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Responsabile adottante	Elena Montepaone

Questo giorno dieci GIUGNO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

**Oggetto:** Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11.04.2024, art. 85, comma 3, applicazione delle disposizioni di cui al Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., art. 9, comma 2. Procedura di notifica generale per il trasporto transfrontaliero di rifiuti destinati a recupero:

**Notifica:** **SM1247**

**Notificatore:** **Igiene Ambientale Management S.r.l.** – Via Fondo Ausa, 16 – 47891 Dogana – Repubblica di San Marino (RSM)

**Produttore:** **Igiene Ambientale Management S.r.l.** – Via Fondo Ausa, 16 – 47891 Dogana – Repubblica di San Marino (RSM)

**Destinatario:** **Sogliano Ambiente S.p.A.** – Via della Resistenza n. 4 - Sogliano al Rubicone (FC) – Italia (IT)

**Impianto di recupero intermedio:** **Sogliano Ambiente S.p.A.** – Via Ginestreto Morsano n. 14 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC) – Italia (IT)

**Impianti di recupero finale:**  
**1 - NUOVA GANDIPLAST S.r.l.** - Via Provinciale 34/36 - Gandino (BG) – Italia (IT)  
**2 - LA.PLA.FER.CART. S.r.l.** - Via Volterra 31/40 – Porto D'Ascoli di San Benedetto del Tronto (AP) – Italia (IT)

**Operazione di trattamento:** **Recupero intermedio R12** propedeutico allo svolgimento della successiva operazione di **recupero finale R3**, presso i due impianti identificati;

**Allegati:** Itinerari (**Allegato 1**), Trasportatore (**Allegato 2**),

## **Approvazione della notifica SM1247**

### **I. Decisione**

1. **La notifica SM1247** per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:

- codice EER: **15.01.02** (“Imballaggi in plastica”)
- codice A: **non elencato**
- codice Y: **/**
- codice di pericolosità H/HP: **/**
- quantità totale: **350 tonnellate**
- n.ro spedizioni: **35**
- tipo di imballaggio: **sfuso in container**
- stato fisico: **solido**

destinati a recupero intermedio **R12** presso l'impianto di recupero intermedio gestito dalla Società Sogliano Ambiente S.p.A. sito in Via Ginestreto Morsano, 14 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC) - Italia (IT) e successivamente inviati a **recupero finale R3** presso i due impianti di recupero finale riportati in calce alla presente determina,

**è approvata ai sensi dell'art. 85 comma 3 del Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11.04.2024;**

2. la presente Decisione è valida **dal 13 giugno 2026 fino al 21 maggio 2027,**

ai sensi dell'art.85 comma 5 del Reg. (UE) n. 2024/1157 dell'11 aprile 2024, **il recupero finale di tutti i rifiuti spediti nell'ambito della presente notifica, dovrà essere portato a termine entro un anno a decorrere dal 21 maggio 2026 e pertanto entro e non oltre il 21 maggio 2027;**

3. la presente Decisione non è trasferibile;

4. la presente Decisione è valida in combinazione con la Decisione espressa dall'Autorità competente di Spedizione interessata nella procedura di notifica in oggetto;

5. le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dall'Autorità competente di Spedizione possono differire da quelle espresse nella presente Decisione;

6. la notifica e i documenti allegati ad essa sono parte integrante della Decisione;
7. la Decisione sarà pienamente efficace a seguito della presentazione della garanzia finanziaria da parte della Società Igiene Ambientale Management S.r.l. all'Autorità competente di Spedizione (da depositare prima dell'inizio delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) e dell'accettazione da parte delle medesima Autorità. **L'importo complessivo della garanzia finanziaria potrà essere prestata** anche in tranches successive ai sensi dell'art. 6, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. e risulta essere complessivamente pari a:

$$G = (T + S)/€ 1.936,27$$

$T = (300/1936,27) \times 350 \text{ t.} \times 432 \text{ km}$  (sommatoria della percorrenza in km tra l'impianto di spedizione e l'impianto intermedio e tra l'impianto intermedio e l'impianto finale che risulta essere più lontano in km, ovvero  $51 \text{ km} + 381 \text{ km} = 432 \text{ Km}$ ) = € 23.426,48

$S = \text{valore di K2 di } 1040 \times \text{n.350 tonnellate spedite} = € 364.000,00$

$$G = € 387.426,48$$

8. **l'accettazione della suddetta garanzia** da parte dell'Autorità competente di Spedizione dovrà essere **trasmessa, per conoscenza, anche ad Arpae** – Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena (SAE) – Unità Organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC), per comprovare la sussistenza dei requisiti per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere richieste.

## II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., sono di seguito indicate le condizioni:

1. dovrà essere trasmessa a tutte le Autorità competenti interessate copia dell'atto di **quietanza** relativa al **pagamento della rata del premio annuale** previsto nell'ambito della **polizza di Responsabilità Civile** (polizza n. 1/39387/60/190582305 stipulata presso UnipolSai Assicurazioni S.p.A.) in possesso della Società **Igiene Ambientale Management S.r.l. in qualità di notificatore in scadenza il 20.01.2027**, ricadente nel periodo di validità dell'autorizzazione alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui alla presente procedura di notifica generale. In alternativa, potrà essere fornita apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante della Società Igiene Ambientale Management S.r.l., corredata dal relativo documento di identità), **attestante l'esistenza della suddetta Polizza di Responsabilità Civile**, datata e firmata, **precisando i relativi estremi e il periodo di validità**;
2. tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17, comma 3 del D.Lgs. 205/10, alla luce della documentazione inviata dall'UPAV – Sezione Ambiente con nota datata 29.04.2026, rep. n. TTR 2026/0402 U, acquisita agli atti di Arpae con PG/2026/79963 e PG/2026/79971 del 30.04.2026, successivamente integrata con nota PG/2026/85902 dell'11.05.2026, per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti in oggetto **potrà essere utilizzata esclusivamente la Società autotrasportatrice Igiene Ambientale Management S.r.l.** Si precisa, che la scrivente Agenzia non potrà accettare l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto che prevedano l'utilizzo di Società autotrasportatrici e/o di mezzi per i quali non sia stata fornita prova dell'esistenza dei provvedimenti di autorizzazione al trasporto in corso di validità per la durata prevista delle suddette spedizioni (iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e autorizzazione rilasciata dall'U.O.C. Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell'Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino);
3. relativamente alla **Società autotrasportatrice Igiene Ambientale Management S.r.l.**, si dovrà trasmettere, non appena disponibili, a tutte le Autorità competenti interessate copia del **provvedimento di rinnovo dell'Autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Prevenzione Ambiente e Vigilanza del Territorio (UPAV) - Sezione Ambiente della Repubblica di San Marino n. 65 del 26.11.2021**, per la gestione rifiuti - raccolta e trasporto come da Art. 29, D.D. 44/2012 e ss.mm.ii., **in scadenza in data 12.11.2026**;
4. a seguito delle operazioni di recupero intermedio R12, effettuate presso l'impianto della Società **Sogliano Ambiente S.p.A.** – Via Ginestreto Morsano n. 14 - Unità locale Ginestreto 2 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC) – Italia (IT), il **recupero finale R3** dei rifiuti potrà avvenire **esclusivamente presso gli**

impianti denominati:

- **NUOVA GANDIPLAST S.r.l.** - Via Provinciale 34/36 - Gandino (BG) – Italia (IT)
- **LA.PLA.FER.CART. S.r.l.** - Via Volterra 31/40 – Porto D'Ascoli di San Benedetto del Tronto (AP) – Italia (IT)

indicati nel dossier di notifica trasmesso dalla Società **Igiene Ambientale Management S.r.l.** con nota datata 29.04.2026, rep. n. TTR 2026/0402 U, acquisita agli atti di Arpae con PG/2026/79963 e PG/2026/79971 del 30.04.2026, successivamente integrata con nota PG/2026/85902 dell'11.05.2026;

5. **il trasporto dei rifiuti in oggetto deve partire dal sito indicato nella casella 9.** del documento di notifica e del documento di movimento serie **SM1247**, corrispondente alla sede dell'impianto di stoccaggio della Società **Igiene Ambientale Management S.r.l.** sito in Via Fondo AUSA, 16 – 47891 Dogana – Repubblica di San Marino (RSM);
6. il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente negli imballaggi e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica in oggetto;
7. il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve avere competenze specifiche per la gestione dei rifiuti pericolosi e degli incidenti che da esso possono derivare. In caso di incidenti o di pericolo, il trasportatore deve immediatamente avvertire la stazione di polizia competente e le Autorità amministrative interessate;
8. i rifiuti devono essere trasportati direttamente all'impianto intermedio della Società **Sogliano Ambiente S.p.A.** – Via Ginestreto Morsano n. 14 - Unità locale Ginestreto 2 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC) – Italia (IT) indicato nella notifica, senza passaggi ad altri centri di stoccaggio intermedi e successivamente ad uno degli impianti finali indicati in calce alla presente Decisione;
9. preso atto che, in base a quanto riportato in Allegato 1 al dossier relativo alla presente procedura di notifica generale, l'itinerario principale è costituito dal percorso via strada di lunghezza pari a km 44, **il secondo percorso su strada di lunghezza pari a km 51**, da utilizzare come **alternativa** in caso di circostanze impreviste e di oggettiva emergenza, **dovrà essere preventivamente comunicato a tutte le Autorità competenti interessate prima dell'inizio della spedizione**, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
10. durante la spedizione i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento, correttamente compilato in tutte le sue parti, dalle copie delle Decisioni espresse sulla notifica dalle Autorità interessate, dalle copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e dalle copie delle polizze assicurative di responsabilità civile in corso di validità.

### III. Avvertimenti

1. la presente Decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi ai criteri di accettazione stabiliti dall'impianto di recupero intermedio indicato in notifica;
2. ai sensi dell'art. 13 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le Autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario;
3. qualora prima dell'inizio della spedizione sia necessario ricorrere a itinerari differenti da quelli riportati in Allegato 1 alla presente Decisione (descritti al punto 9. del precedente Paragrafo II.), che implicino il ricorso ad Autorità competenti diverse da quelle interessate dalla notifica autorizzata, tale notifica non potrà essere utilizzata e se ne dovrà presentare una nuova;
4. ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le modifiche proposte non ne richiedano una nuova;
5. i documenti di movimento dovranno essere compilati e utilizzati secondo le specifiche istruzioni riportate

nel Reg. (CE) n. 669/08, che integra l'Allegato IC al suddetto Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;

6. ciascuna spedizione deve essere preventivamente comunicata a tutte le Autorità competenti interessate ed il destinatario trasmettendo copia firmata del documento di movimento compilato, almeno tre giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.;
7. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera c) e lettera d) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di recupero intermedio deve rispettivamente dare conferma di ricevimento dei rifiuti (entro tre giorni dal ricevimento degli stessi) e certificare sotto la sua responsabilità l'avvenuto recupero intermedio (quanto prima e comunque non oltre trenta giorni dal completamento dell'operazione di recupero intermedio e non oltre un anno dalla data di ricevimento dei rifiuti). A riguardo, si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione i documenti di movimento (di cui all'Allegato IB del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.) compilati alle caselle 18. e 19. dall'impianto della Società Sogliano Ambiente S.p.A. – Via Ginestreto Morsano n. 14 - Unità locale Ginestreto 2 – 47030 Sogliano al Rubicone (FC) – Italia (IT), relativi ai rifiuti identificati con codice EER 15.01.02 (“Imballaggi in plastica”) che saranno sottoposti a recupero intermedio R12;
8. ai sensi dell'art. 15, paragrafo 1, lettera e) del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., l'impianto di recupero intermedio deve farsi rilasciare dall'impianto che effettuerà il recupero finale (individuato esclusivamente tra quelli descritti al punto 4. del precedente Paragrafo II.), quanto prima, e comunque non oltre un anno civile dalla data di consegna dei rifiuti, fatto salvo quanto indicato al punto 2, paragrafo I “Decisioni” del presente provvedimento, un Certificato che attesta l'avvenuto completamento delle successive operazioni di recupero finale sui rifiuti. A riguardo, si precisa che dovranno essere trasmessi alle Autorità competenti di Spedizione e di Destinazione i Certificati rilasciati dai suddetti impianti presso cui verranno effettuate le successive operazioni di recupero finale R3, attestanti l'avvenuto completamento di tali operazioni effettuate sui suddetti rifiuti generati a seguito delle operazioni di recupero intermedio R12;
9. come indicato nel Contratto di recupero, ai sensi dell'art. 5, comma 3 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i.:
  - il notificatore ha l'obbligo di riprendere i rifiuti qualora la spedizione o il recupero non siano stati effettuati come previsto o siano stati effettuati illegalmente;
  - il destinatario ha l'obbligo di recuperare i rifiuti qualora sia responsabile di una spedizione illegale;
10. la presente Decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto. Sono fatti salvi tutte le autorizzazioni, le certificazioni, le licenze, gli attestati, i permessi, le concessioni o gli atti di assenso comunque denominati previsti da altre normative (quali ad esempio, quelle relative alla circolazione nazionale o internazionale ovvero ai trasporti pericolosi su strada, le attestazioni inerenti la copertura di Responsabilità Civile (Terzi e Auto), etc.), i quali, pertanto, non sono oggetto della presente autorizzazione;
11. la presente Decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare, la Decisione può essere revocata, ai sensi dell'art. 9, comma 8 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. qualora:
  - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
  - le condizioni imposte alle spedizioni non siano rispettate;
  - i rifiuti non siano recuperati conformemente all'autorizzazione rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
  - i rifiuti saranno o sono stati spediti o recuperati secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento;
12. la garanzia finanziaria è valida fino all'avvenuto svincolo, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i..

#### **IV. Motivazioni**

Ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla presente procedura di notifica generale sono stati trasmessi allegandoli ai documenti di notifica e di movimento. In particolare, si precisa che:

1. con nota datata 29.04.2026, rep. n. TTR 2026/0402 U, acquisita agli atti di Arpae con PG/2026/79963 e PG/2026/79971 del 30.04.2026, l'UPAV – Sezione Ambiente ha trasmesso il dossier relativo alla procedura di notifica generale SM1247;
2. con nota trasmessa da Arpae con PG/2026/82851 del 06.05.2026, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 1 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i., Arpae SAE di Forlì-Cesena ha inoltrato alla Società Igiene Ambientale Management S.r.l. richiesta di specifiche integrazioni al dossier relativo alla procedura di notifica generale SM1247;
3. con nota PG/2026/85902 dell'11.05.2026 la Società Igiene Ambientale Management S.r.l. in qualità di

notificatore, ha trasmesso la documentazione integrativa a completamento di quella precedentemente inviata predisposta al fine di fornire riscontro a quanto richiesto con nota PG/2026/82851 del 06.05.2026;

4. con nota del 13.05.2026, PG/2026/87754, l'Unità "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" di Arpae Emilia-Romagna – SAE di Forlì-Cesena ha trasmesso la conferma di ricevimento della presente procedura di notifica generale rilasciata in data 13.05.2026.

Dalla valutazione della documentazione trasmessa non sono emerse obiezioni, anche in base a quanto previsto dall'art. 12 del Reg. (CE) n. 1013/06 e s.m.i. e alle motivazioni espresse dal notificatore.

La Società Igiene Ambientale Management S.r.l. (notificatore) è in possesso di valida autorizzazione alla gestione dei rifiuti in oggetto (operazioni R12-R13).

La Società Sogliano Ambiente S.p.A. (impianto di destinazione intermedio) è in possesso di valida autorizzazione per il recupero intermedio R12 dei rifiuti in oggetto.

Gli impianti di destinazione finale NUOVA GANDIPLAST S.r.l. (Via Provinciale 34/36 - Gandino (BG) – Italia - IT) e LA.PLA.FER.CART. S.r.l. (Via Volterra 31/40 – Porto D'Ascoli di San Benedetto del Tronto (AP) – Italia - IT) sono in possesso di valida autorizzazione per il recupero R3 dei rifiuti.

In data 22.12.2025 è stato acquisito al PG/2025/228313, il certificato del Casellario Giudiziale del legale rappresentante della Società Igiene Ambientale Management S.r.l. (rilasciato dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Forlì in data 19.12.2025).

In riferimento agli obblighi derivanti delle disposizioni di cui al Libro I Titolo I Cap. II di cui all'ex art. 67 comma 1 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia, è stata inoltrata richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011 alla competente Prefettura di Forlì-Cesena attraverso la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), in data 06.05.2026, acquisita al prot. n. PR\_FCUTG\_Ingresso\_0038274\_20260506, per la Società Igiene Ambientale Management S.r.l.;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.";*
- *"4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]";*

Considerato che ad oggi non risulta pervenuto alcun riscontro alla suddetta richiesta di comunicazione ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.159/2011 e, considerato il mancato preavviso alla scrivente Amministrazione richiedente/procedente circa ulteriori verifiche di particolare complessità da svolgersi da parte della Prefettura di Forlì-Cesena;

Accertata l'impossibilità da parte di Arpae di condurre gli accertamenti antimafia con modalità alternative e di acquisire aliunde la comunicazione antimafia, e considerata inoltre la necessità della scrivente Amministrazione di pervenire alla conclusione del procedimento amministrativo in essere;

Viste le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., acquisite agli atti di Arpae con nota datata 29.04.2026, rep. n. TTR 2026/0402 U, acquisita agli atti di Arpae con PG/2026/79963 e PG/2026/79971 del 30.04.2026, attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte delle compagine sociale della Società Igiene Ambientale Management S.r.l., sottoposta a verifica antimafia;

Ritenuto di poter procedere al rilascio del titolo autorizzativo, anche in assenza delle suddette comunicazioni antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività relativa al rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto (attività "12.7.2.5" del Tariffario delle prestazioni di Arpae), si ritiene valido il versamento di importo pari a € 1.032,83 effettuato dalla Società Igiene Ambientale Management S.r.l. con bollettino pagoPA in data 09.05.2026.

Vista la L.R. 13/2015 “Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, in particolare gli artt. 16 e 17;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2025-151 del 04.12.2025 “Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale”, con cui a decorrere dal 01.03.2026, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) assume la denominazione di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE);

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2026-7 del 28.01.2026 “Revisione dell’Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2026-27 del 26.02.2026 con cui è stato conferito alla Dott.ssa Elena Montepaone l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena;

Dato atto che nei confronti della sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Forlì-Cesena, Dott.ssa Elena Montepaone, in riferimento al procedimento relativo alla presente autorizzazione, si attesta l’assenza di conflitto d’interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Dato atto che nella proposta di provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del Procedimento, Titolare dell’incarico di funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)”, Dr. Cristian Silvestroni, si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012.

#### **V. Rimedi giuridici**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per qualunque problema derivante dalla interpretazione del presente provvedimento, si dovrà fare riferimento alla Decisione espressa in lingua italiana.

La Dirigente  
del Servizio Autorizzazioni ambientali ed Energia di  
Forlì-Cesena  
*Elena Montepaone\**

*\*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**